



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	D.G.R. 501/2022. Modifica tecnica all'allegato 1 relativo al metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunta annualmente dai comuni liguri.
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Servizio Rifiuti
Dipartimento Competente	Vice direzione generale Sviluppo per la transizione ecologica
Soggetto Emanante	Andrea BARONI
Responsabile Procedimento	Domenico OTERI
Dirigente Responsabile	Andrea BARONI

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 1 sub \\ dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e successive modifiche ed integrazioni, parte IV, ed in particolare:
 - l’art. 205, comma 3-quater, inserito dall’ art. 32, comma 1, lett. c), L. 28 dicembre 2015, n. 221 e, successivamente, modificato dall’ art. 2, comma 3, lett. b), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, che prevede che *“la Regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite (..) con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”* ed individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare”;
- Il D.M. 26 maggio 2016 recante “Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”;
- la Legge regionale n.20/2006, “Nuovo ordinamento dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure”, che, all’art. 36, prevede l’istituzione dell’Osservatorio regionale sui rifiuti, avente il compito di fornire il supporto per la predisposizione degli atti di programmazione regionale in materia di gestione rifiuti, assicurando efficacia, continuità ed omogeneità alla analisi e verifica dei flussi di rifiuti;
- la Legge regionale n. 23 del 3 luglio 2007, recante “Disciplina del tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi” e ss. mm. ed ii., ed in particolare l’art. 5 che prevede:
 - a. al comma 2 che l’accertamento sulle quote di raccolta differenziata sia effettuato su base annua dall’Osservatorio Regionale sui rifiuti, sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese dai Comuni ai sensi del successivo comma 3;
 - b. al comma 3 che, ai fini della determinazione delle quote di raccolta differenziata raggiunte, ciascun Comune della Liguria comunichi alla Regione i risultati raggiunti nell’anno precedente entro il termine del 31 marzo, tramite compilazione ed invio del modello definito ed approvato dalla Regione;
 - c. al comma 4 che la Giunta regionale, sulla base dell’accertamento sui dati comunicati dai Comuni, entro il termine del 30 giugno approva un atto che riporta, per ciascun Comune, la relativa quota di raccolta differenziata raggiunta, calcolata sulla base di criteri omogenei.

VISTI ALTRESÌ:

- la D.G.R. n. 74 in data 13 febbraio 2018 ad oggetto “Osservatorio regionale sui rifiuti – Definizione nuove modalità operative e revisione della composizione”, che, in attuazione dell’art.36 della L.R. 20/2006, determina le modalità organizzative e funzionali dell’Osservatorio regionale sui rifiuti, comprendente Regione, ARPAL, Province e Città metropolitana;
- la D.G.R. n. 501 del 1 giugno 2022 recante “L.r. 23/2007 e 20/2015 art. 1. Modalità operative per l’accertamento dei risultati annuali di raccolta differenziata raggiunti nei Comuni liguri compresi i metodi di calcolo della stessa, del tasso di riciclaggio e recupero e dell’indifferenziato eccedente il 35% del totale di rifiuti urbani prodotti” che in particolare:

- aggiorna in Allegato 1 il Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
 - aggiorna in Allegato 2 il Metodo di calcolo del tasso di riciclaggio e recupero di rifiuti urbani;
 - definisce in Allegato 3 le Modalità operative per la gestione dei flussi di dati relativi al censimento ru e per l'accertamento dei risultati annuali di raccolta differenziata raggiunti nei comuni liguri;
 - contiene in Allegato 4 le disposizioni attuative per il calcolo del nuovo indicatore incentivante la prevenzione e la raccolta differenziata;
- il Decreto Dirigenziale n. 495 del 27/01/2023 ad oggetto “D.G.R. 501/2022. Modifiche tecniche agli allegati 2 e 3 relativi alle modalità operative per l'accertamento dei risultati annuali di raccolta differenziata raggiunti nei Comuni liguri ed al metodo di calcolo del tasso di riciclaggio e recupero”.

CONSIDERATO che la citata D.G.R. n. 501/2022 dà mandato al Dirigente della struttura regionale competente in materia di rifiuti di provvedere, con propri decreti, ad eventuali modifiche ai metodi ed alle modalità operative di cui agli allegati, nel caso si rendano necessari adeguamenti di natura tecnica.

DATO ATTO che nell'ambito delle attività svolte in sede di Osservatorio Regionale sui Rifiuti nell'ambito del Censimento Rifiuti 2023, prima sede di applicazione della D.G.R. n.501/22, è emersa la necessità di un adeguamento alle disposizioni della normativa nazionale del punto M dell'allegato 1 alla medesima D.G.R. ove viene indicata, tra le frazioni da computare nell'ammontare del rifiuto urbano non differenziato prodotto, anche la seguente:

- rifiuto multimateriale per cui la percentuale di scarto sia superiore al 30% (150106 a smaltimento).

CONSIDERATO infatti che:

- il D.M. 26 maggio 2016 non pone tale frazione tra quelle da computare nel quantitativo del rifiuto indifferenziato, non ponendo limiti alla percentuale di scarto;
- l'allineamento delle disposizioni regionali alle previsioni della normativa nazionale risulta opportuno e rilevante anche nell'ottica di una omogeneizzazione delle statistiche a livello nazionale.

TENUTO CONTO che tale necessità di modifica è stata definitivamente condivisa in sede di Osservatorio Regionale sui Rifiuti nella riunione tenutasi in data 11 maggio 2023.

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO, apportare la seguente modifica all'allegato 1 alla D.G.R. 501/2022:

Il punto M dell'allegato 1 alla DGR 501 /2022 "Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani", di seguito riportato:

M) Rifiuti non differenziati

Nell'ammontare del rifiuto urbano non differenziato prodotto sono da computare le seguenti tipologie di rifiuto:

- rifiuti indifferenziati (200301 e 200399);
- ingombranti avviati a smaltimento (200307 a smaltimento);
- rifiuti da spazzamento stradale avviati a smaltimento (200303 a smaltimento);
- rifiuto multimateriale per cui la percentuale di scarto sia superiore al 30% (150106 a smaltimento).

è sostituito dal seguente:

M) Rifiuti non differenziati

Nell'ammontare del rifiuto urbano non differenziato prodotto sono da computare le seguenti tipologie di rifiuto:

- rifiuti indifferenziati (200301 e 200399);
- ingombranti avviati a smaltimento (200307 a smaltimento);
- rifiuti da spazzamento stradale avviati a smaltimento (200303 a smaltimento).

DECRETA

per quanto meglio specificato in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

1. di apportare la seguente modifica tecnica all'allegato 1 alla D.G.R. 501/2022:

Il punto M dell' allegato 1 alla DGR 501 /2022 "Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani", è sostituito dal seguente:

M) Rifiuti non differenziati

Nell'ammontare del rifiuto urbano non differenziato prodotto sono da computare le seguenti tipologie di rifiuto:

- rifiuti indifferenziati (200301 e 200399);
- ingombranti avviati a smaltimento (200307 a smaltimento);
- rifiuti da spazzamento stradale avviati a smaltimento (200303 a smaltimento).

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Identificativo atto: 2023-AM-3338

Area tematica: Territorio e Ambiente > Smaltimento Rifiuti ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Andrea BARONI		-	12-05-2023 09:09
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Andrea BARONI		-	12-05-2023 09:09
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Domenico OTERI		-	11-05-2023 14:39

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria